

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

**Comune di Ardauli**, con sede in Piazza Matteotti 2, 09081 Ardauli (OR), CF 80007390950, legalmente rappresentato dalla sindaca Dott.ssa Costantina Fadda;

### **E**

**Azienda Ospedaliero Universitaria**, in seguito denominata "AOU", con sede in Via Ospedale 54, 09123 Cagliari (CA), CF 031085660925, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;

### **E**

**Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari** in seguito denominato "DSMSP" con sede presso l'Asse Didattico E della Cittadella Universitaria - SS 554 bivio per Sestu, 09042 Monserrato (CA), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio La Nasa;

### **Premesso che**

- la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie;
- i comuni e le aziende sanitarie locali garantiscono l'integrazione socio-sanitaria attraverso la programmazione di idonei interventi e servizi;
- il Comune di Ardauli ha diverse attività sociali rivolte ai bambini, giovani ed anziani e ha proposto all'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari di collaborare per la realizzazione di attività socioculturali in favore dei propri cittadini appartenenti alla categoria over 65;

### **Considerato che**

- le attività in oggetto consentono di concretizzare il dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione;
- l'analisi del risultato della collaborazione in esame consentirà di migliorare l'integrazione delle categorie vulnerabili della popolazione, nonché di valorizzare le competenze specifiche degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto, ampliando i servizi offerti e perfezionandone la qualità;

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

#### **Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

#### **Oggetto e scopo dell'Accordo**

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra Comune di Ardauli, AOU di Cagliari e DSMSP, finalizzata ad attività di inclusione sociale rivolte a persone anziane (over 65) residenti presso il Comune medesimo.

Il Comune, in collaborazione all'AOU e al DSMSP, provvederà al reclutamento, alla valutazione e

all'inclusione in attività socioculturali, gestite dall'AOU e dal DSMSP, dei soggetti appartenenti al target di riferimento.

L'AOU e il DSMSP portano avanti attività socioculturali nell'ambito sia di progetti di ricerca che di progetti di volontariato in partnership con il Comune di Cagliari, presso il Centro di Psichiatria di Consultazione e Psicosomatica del P.O. San Giovanni di Dio.

Pertanto, la collaborazione comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

1. il Comune di Ardauli provvederà all'individuazione e reclutamento delle persone target per la presente collaborazione;
2. il DSMSP (grazie ai percorsi professionalizzanti del CdS in Educazione Professionale) e l'AOU di Cagliari provvederanno a fornire il supporto tecnologico per la partecipazione alle attività di inclusione organizzate dai propri team;
3. il Comune di Ardauli e l'AOU di Cagliari provvederanno a supportare la partecipazione degli anziani nelle attività telematiche a distanza del Centro di Psichiatria di Consultazione e Psicosomatica.

La presente collaborazione non necessita di risorse finanziarie.

### **Art. 3**

#### **Modalità di attuazione della collaborazione**

Il Comune di Ardauli, l'AOU e il DSMSP realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili delle Strutture di afferenza.

Altresì, verranno utilizzate le dotazioni strumentali e i locali già attribuiti ai Servizi coinvolti.

In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Le modalità operative saranno definite d'intesa tra le parti, coerentemente con le finalità di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 4**

#### **Durata**

La durata del presente accordo è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo tacito non è ammesso.

Le parti possono chiedere la proroga della convenzione per un periodo massimo non superiore alla durata del presente accordo mediante formale richiesta scritta da trasmettere almeno 30 giorni prima della scadenza a mezzo PEC.

### **Art. 5**

#### **Direttore Esecutivo della Convenzione**

Il Direttore Esecutivo della Convenzione per il coordinamento delle attività per il DSMSP e per l'AOU di Cagliari è il Prof. Mauro Giovanni Carta, Professore ordinario del DSMSP dell'Università degli Studi di Cagliari, inserito in assistenza presso l'AOU di Cagliari, nonché Responsabile del Programma Integrazione interdisciplinare assistenziale con particolare riferimento alle componenti

psicosomatiche e psicopatologiche, percorsi riabilitativi e di reinserimento sociale degli utenti presi in carico, consulenze psichiatriche, attività ambulatoriali nell'ambito del Dipartimento di Medicina..

Il Direttore Esecutivo della Convenzione per il Comune di Ardauli la Dott.ssa Costantina Fadda.

## **Art. 6**

### **Monitoraggio e risultati scientifici**

Le parti si impegnano a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento delle attività e per la valutazione sull'efficacia degli interventi attuati.

Le Parti riconoscono la titolarità esclusiva dei risultati scientifici, intesi come ritorno informativo generato dal monitoraggio delle attività, in capo a chi li ha generati.

In caso di risultati derivanti da uno sforzo di ricerca collaborativo, la relativa titolarità sarà condivisa in misura da stabilire successivamente in buona fede tra le Parti e nel rispetto del contributo inventivo effettivamente apportato da ciascuna di esse.

## **Art. 7**

### **Utilizzo dei loghi**

Le Parti autorizzano l'utilizzo dei loghi identificativi del proprio Ente sul materiale informativo-pubblicitario necessario alla conoscibilità dell'iniziativa.

I loghi, quali strumento identificativo dell'Ente, saranno utilizzati nel rispetto del diritto d'immagine e per i soli fini sopra descritti.

## **Art. 8**

### **Pubblicazioni**

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione; pertanto, le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, la citazione del Progetto nel cui ambito i risultati scientifici pubblicati sono emersi, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

## **Art. 9**

### **Tutela dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati

personali unicamente per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del GDPR (Regolamento 2016/679).

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

#### **Art. 11**

##### **Risoluzione**

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC alla Parte che vi ha dato causa.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche dell'Accordo**

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

#### **Art. 13**

##### **Risoluzione delle controversie e foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare in via stragiudiziale la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale del Foro di Cagliari

#### **Art. 14**

##### **Registrazione**

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, ivi comprese l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A - tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l'imposta di registro

devono essere versate, ove dovute, nel rispetto della normativa applicabile, a cura del Comune di Ardauli.

## **Art. 15**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente accordo e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

**Per il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari**

**Il Direttore del Dipartimento, Prof. Giorgio La Nasa**

**Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**

**Il Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu**

**Per il Comune di Ardauli**

**La Sindaca del Comune, Dott.ssa Costantina Fadda**